

Risposta n. 147/2022

OGGETTO: Articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(TUS)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

la Banca ALFA (in seguito, anche "Istante") rappresenta che nel momento in cui viene a conoscenza dell'intervenuto decesso di un proprio cliente, provvede a bloccare immediatamente l'operatività dei rapporti intestati al *de cuius*, inibendo a qualunque soggetto interessato qualsiasi operazione su detti rapporti, finché non viene fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione o che non vi è obbligo di presentarla, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (in seguito "TUS").

Tuttavia, è sempre più frequente che gli amministratori di sostegno precedentemente nominati a beneficio del cliente, poi deceduto, ancor prima che venga presentata la dichiarazione di successione o della relativa esenzione, avanzino all'Istante richieste di pagamento di debiti e/o pesi ereditari con addebito delle relative spese al conto intestato al *de cuius*, appositamente autorizzati dall'Autorità Giudiziaria

con provvedimento immediatamente esecutivo.

Al riguardo, evidenzia che gli amministratori di sostegno non figurano tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 del TUS, e che ai sensi del combinato disposto degli artt. 385 e 411 codice civile, con il decesso del beneficiario, sono tenuti unicamente ad informare dell'evento il Giudice Tutelare e a svolgere le ultime azioni consentite, che consistono nel consegnare i beni e nel depositare entro due mesi presso la cancelleria del giudice competente il rendiconto finale dell'amministrazione.

Tuttavia, nei casi in cui vi è incertezza sui chiamati all'eredità o in caso di rinuncia di questi ultimi, sia al fine di scongiurare gli effetti dannosi dovuti all'incuria, o tardiva cura, degli interessi dei beneficiari defunti, e sia al fine di evitare di appesantire il carico dei Tribunali con molteplici aperture di curatele di eredità giacente, i Giudici Tutelari autorizzano (in via preventiva o in sede di ratifica) l'amministratore di sostegno a provvedere al funerale dell'assistito e ai pagamenti che risultano in sospeso (a titolo di esempio, liquidazione dell'ultima mensilità della badante e/o personale di assistenza, spese di affitto per alloggio/casa di cura, utenze domestiche, spese funerarie, compenso dell'amministratore di sostegno, ecc.), prelevando le somme da rapporti intestati al *de cuius*, presso i quali l'amministratore di sostegno risultava già censito, o dando disposizioni alla Banca per i relativi bonifici, fatto salvo l'obbligo in capo al richiedente di documentare dette spese e di rendicontarle al Giudice.

L'Istante fa presente, fornendo la relativa documentazione, che tale prassi è prevista anche in diversi protocolli d'intesa in materia di amministrazione di sostegno siglati tra i Tribunali e gli ordini professionali degli avvocati.

Quanto delineato sarebbe in contrasto con la previsione normativa del sopra citato articolo 48 del TUS, secondo la quale gli istituti di credito sono obbligati a rendere indisponibili i beni del *de cuius* caduti in successione ereditaria, finché non viene fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione o del

relativo esonero. La violazione della richiamata norma imperativa è punita con la sanzione amministrativa comminata dall'articolo 53, comma terzo, del TUS, che viene raddoppiata qualora la violazione di obblighi o divieti viene commessa da banche.

Al riguardo, l'Istante rappresenta che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 388 codice penale, il rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziari, soprattutto se costituisce ostacolo all'effettiva esecuzione degli stessi, configura un comportamento penalmente rilevante che comporta l'applicazione della pena di cui al comma 1 del citato articolo che, come previsto espressamente dal comma 2, si applica anche *"a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (...)".*

A corredo di quanto rappresentato, in sede di documentazione integrativa, l'Istante ha prodotto copia di alcuni provvedimenti da cui si può evincere che i Giudici Tutelari autorizzano gli amministratori di sostegno ad organizzare il funerale del beneficiario e ad effettuare i dovuti pagamenti con il conto corrente intestato a quest'ultimo.

Alla luce di quanto premesso, considerate le possibili conseguenze sia di natura fiscale qualora l'esecuzione del provvedimento giudiziale sin qui descritto venisse qualificato come violazione delle disposizioni dell'articolo 48 del TUS, chiede quale sia il comportamento da adottare nella fattispecie prospettata.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che al fine di non eludere un ordine del Giudice, anche nel rispetto dell'interesse dell'effettività della tutela giurisdizionale, è possibile derogare all'articolo 48, comma quarto del TUS, qualora sia un'Autorità Giudiziaria ad autorizzare l'amministratore di sostegno ad addebitare sul conto del *de cuius* determinate spese, ancorché non sia stata ancora presentata la dichiarazione di

successione o del relativo esonero. Di conseguenza, l'Istante procederà ad eseguire le operazioni esplicitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria all'amministratore di sostegno del cliente deceduto, che comportano annotazioni e/o operazioni concernenti i rapporti intestati al *de cuius*, ancorché non sia ancora stata presentata la dichiarazione di successione, né sia stato dichiarato per iscritto che non vi è obbligo di presentarla.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) reca disposizioni concernenti specifici obblighi e divieti posti a carico di soggetti terzi, debitori e/o detentori di beni del defunto, riguardo il compimento di atti relativi ai trasferimenti *mortis causa*.

Lo scopo di tale disposizione è quello di evitare che gli aventi causa del *de cuius* possano porre in essere comportamenti evasivi ai fini del tributo successorio, obbligandoli indirettamente a dichiarare la successione.

Con riferimento al caso di specie, la Scrivente ritiene che il provvedimento appositamente emanato dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento dell'amministrazione di sostegno, con cui autorizza l'amministratore di sostegno a provvedere al pagamento delle spese funerarie o gli altri debiti del beneficiario deceduto è compatibile con la *ratio* sottesa all'articolo 48 del TUS.

Giova rammentare anche, che il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario defunto, non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del TUS è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione.

In conclusione, si condivide la soluzione prospettata dall'Istante, che consiste nell'eseguire quelle operazioni concernenti i rapporti finanziari del *de cuius*, esplicitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria all'Amministratore di sostegno del

beneficiario deceduto, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla.

In tali casi, l'esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'Istante non costituisce una violazione punibile, per cui non potrà trovare applicazione la sanzione prevista dal combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'articolo 53 del TUS.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)